



# COMUNE DI CROCEFIESCHI

Provincia di Genova

Piazza IV Novembre 2

Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza del 27 APRILE 2016

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11

Oggetto: **Addizionale comunale imposta sul reddito delle persone fisiche – anno 2016**

L'anno duemilasedici oggi ventisette del mese di aprile alle ore 18:00, nella Sala delle Adunanze consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati i Consiglieri comunali.

Cognome e nome	Carica	Presenti	Assenti
1. VENZANO Bartolomeo	Sindaco	X	
2. FABBRI YURI	Consigliere	X	
3. PARODI Maurizio	Consigliere	X	
4. VIVALDO Rita	Consigliere	X	
5. STRATA Renato	Consigliere	X	
6. GHIO Riccardo Luigi	Consigliere		X
7. MERETA Marco	Consigliere	X	
8. PRUZZO Gian Paolo	Consigliere		X
9. TORRIGINO Luigi	Consigliere	X	
10. MERETA Giovanni	Consigliere		X
11. TORRIGINO Lorenzo	Consigliere		X
<b><i>Totali</i></b>		<b>7</b>	<b>4</b>

Con la partecipazione e l'Assistenza del Segretario comunale, Dott.ssa Clotilde De Rege accertata la regolarità dell'Adunanza il **Sindaco Bartolomeo Venzano**, in qualità di Presidente, dichiara aperta la Seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

**DATO ATTO** che:

- l'art. 77-bis, comma 30, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008, e l'art. 1, comma 123, della L. n. 220/2010 hanno disposto la sospensione del potere di deliberare l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF;

- l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. n. 201/2011, ha stabilito la non applicazione dal 2012 all'addizionale comunale IRPEF della sospensione del potere di deliberare aumenti delle entrate tributarie per gli enti locali prevista dall'art. 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008 e dall'art. 1, comma 123, della L. n. 220/2010;

- ai sensi dell'art. 1, comma 142, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) e s.m., “...*I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2...*”;

- in base all'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m., “*A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998](#), a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'[articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006](#)”;*

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della L. 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

**VISTO** il comma 15 del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, ove si prevede che *“A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

**CONSIDERATO** che i Comuni possono, in base alla normativa di cui innanzi, a partire dall’anno 2012, passare dall’aliquota 0 direttamente allo 0,8%, ovvero spaziare all’interno di questo intervallo, differenziando le aliquote esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

**TENUTO CONTO** che:

in base ai commi 26 e 28, articolo 1, della legge 28.12.2015, n. 208, *“...per l’anno 2016 e’ sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.”*, mentre *“i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione TASI, di cui al comma 677, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicabili per l’anno 2015”*.

**RITENUTO** per quanto sopra, di determinare anche per l’anno 2016 l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0% (zero);

**VISTO** l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 64/2013, il quale stabilisce che *“A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.”*

**VISTA** altresì la nota del Ministero dell’Economia e Finanze Dipartimento delle finanze, direzione Federalismo Fiscale prot. N. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale.

**VISTO** l’art. 48 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**UDITA** l'esposizione in merito al provvedimento proposto da parte del Sindaco  
Non essendoci ulteriori interventi da parte dei consiglieri comunali

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta del presente atto dal Responsabile dei Servizi interessati;

con votazione unanime espressa per alzata di mano dai n.7 consiglieri presenti e votanti

### **D E L I B E R A**

Per le motivazioni di cui in premessa, che quivi si intendono integralmente trascritte ed accolte

**1. DI MANTENERE** per l'anno 2016, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello zero per cento;

**2. DICHIARARE**, stante l'urgenza di provvedere agli atti connessi, il presente provvedimento, con successiva votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.